

OBBLIGHI (anche con un solo lavoratore):

- **Nomina RSPP per datori di lavoro.** Chi ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo l'Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto, con obbligo di aggiornamento quinquennale;
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;
- **Nomina Addetto alle emergenze:** obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore a seconda dell'attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
- **Nomina Addetto al Primo soccorso:** obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore a seconda dell'attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore;
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
- **Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all'INAIL.** Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;
- **Lavoratori:** tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica a seconda se l'attività è a rischio basso, medio o alto. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all'Ente Bilaterale di appartenenza dell'azienda e firmatario del CCNL applicato.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;
- **Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi:** tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l'autocertificazione.
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;
- **Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno.** Obbligo di garantire tale gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
- **Medico Competente:** obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell'assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all'anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).
Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria;
- **Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori:** tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l'obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è

esonerato da responsabilità con la sola consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza.

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00;

- **Attrezzature:** tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro come indicate dall'art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;

- **Misure di prevenzione e protezione:** tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere "applicate" in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).

Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.

- **Impianti elettrici:** tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.

Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00;